

RELAZIONE SUL GIUDIZIO DIRETTISSIMO (art. 450 c.p.p.)

A cura di Sara Frattura

La riforma Cartabia incide sulla disciplina del giudizio direttissimo all'articolo 26 del D. Lgs 150/2022: "Modifiche in materia di giudizio direttissimo".

Il suddetto articolo 26 interviene sull'art. 450 c.p.p., per coordinare la disciplina in materia di citazione nel giudizio direttissimo, con le novelle, apportate dall' articolo 23, comma 1, ai requisiti del decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429, comma 1 c.p.p..

Di seguito i testi novellati degli articoli in oggetto.

Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio) 1. *Il decreto che dispone il giudizio contiene: (Omissis) d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; (Omissis) f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; (Omissis) 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458. (Omissis) 4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. (art. 23, comma 1, lett. n); art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022.*

Art. 450 (Instaurazione del giudizio direttissimo) (Omissis) 3. *La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), **dbis**, f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2. (Omissis) (art. 26 d.lgs. n. 150 del 2022).*

Come appare evidente, la novità maggiormente dirompente è costituita dall'avviso all'imputato ed alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Nello specifico, la disciplina organica della giustizia riparativa è stata approvata con il decreto legislativo in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134.

L'idea di una giustizia della riparazione, nella sua contrapposizione alla tradizionale giustizia punitiva, appare indubitabilmente rivoluzionaria, in quanto modello di giustizia fondato essenzialmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro. Tale giustizia introduce nel sistema una dialettica costituita da tre poli: lo Stato che punisce, l'autore del reato che subisce la pena, ed anche la vittima. Il paradigma riparativo permette alla vittima ed all'autore del reato di partecipare

attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

Inoltre, anche il ruolo del Giudice muta: egli si mette non sopra il conflitto ma dentro di esso per risolverlo, non si limita ad assolvere o a condannare e, senza perdere la sua neutralità, compie il difficile cammino verso una ricomposizione che riqualifica sia il senso di un giusto processo che il senso stesso della pena inflitta.

Facendo riferimento al reo, invece, la riparazione può far ripensare la risposta punitiva, cioè la pena, in quanto la stessa diventa promotrice di comportamenti attivi. Ciononostante, la pena "tradizionale" subita, una pena come mezzo che sanziona senza aggiungere nulla, rimane invece per chi non vuole avvalersi dei programmi di giustizia riparativa: è una scelta personale. Infatti, la riparazione resta volontaria e non imposta.

Ad ogni modo, la riparazione viene favorita, in quanto, se raggiunta, sottrae qualcosa alla pena. In questa ottica vanno letti i tentativi nel decreto di collegare all'esito riparativo raggiunto alcuni effetti sulla risposta sanzionatoria (si vedano gli interventi sulle circostanze del reato ex art. 62 c.p., sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p., sulla sospensione condizionale ex art. 163 c.p., sulla remissione di querela ex art. 152 c.p.).

L'importanza di introdurre una normativa in materia è stata espressa una prima volta nelle Linee programmatiche della Ministra Cartabia, che raccolgono e sintetizzano le molteplici indicazioni internazionali, vincolanti e di soft law: il tempo era ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale.

A tal proposito si citano le tre più autorevoli fonti europee e internazionali, la Risoluzione ONU 12/2002, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 e la Direttiva vittime UE 29/2012 (le ultime due ultime richiamate nella stessa legge delega), le quali da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale (definizione tradotta quasi testualmente nell'art. 42 lett. a del decreto). La scelta è stata quella di un percorso parallelo volto alla ricomposizione del conflitto. Dunque non una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale, e nemmeno un modello sussidiario, bensì complementare, volto alla ricomposizione del conflitto poiché compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale.

Complementare nel senso che il sistema punitivo tradizionale continuerà a costituire il presupposto dei programmi di giustizia riparativa e, del resto, l'imprescindibile volontarietà del ricorso ai programmi comporta inevitabilmente che il sistema penale non possa essere soppiantato dal nuovo

modello di giustizia, anche perché le esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale rimangono intatte.

Detto percorso parallelo deve, ad ogni buon conto, rapportarsi con il modello riabilitativo dell'art. 27 della Costituzione, il quale ha come obiettivo la ricollocazione sociale del reo. Quindi, riparazione e rieducazione si saldano. A tal riprova, l'esperienza insegna che i programmi di giustizia riparativa realizzano effetti positivi sui percorsi di reinserimento dei condannati nel campo dell'esecuzione della pena.

È importante evidenziare che la giustizia riparativa va oltre il modello riparatorio in senso stretto (forme di condotte riparative successive al reato che portano già degli effetti sostanziali anche nel modello di giustizia tradizionale: ad es. oblazione nelle contravvenzioni, art. 163 c.p., sanatorie, etc.). Infatti, la giustizia riparativa attiene ad una riparazione "interpersonale" (cioè senza giudice, senza PM, senza difensore), non è richiesta l'integrale riparazione (nel decreto vi è la definizione di "esito riparativo"), non è una prestazione definita e determinata, è solo l'esito di un percorso.

Atteso ciò, la disciplina organica della giustizia riparativa si mostra indispensabile su più livelli: a livello normativo consente di adempiere alla Direttiva 2012/29/UE: norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; a livello operativo dà impulso alla costituzione di centri di giustizia riparativa sul territorio; a livello di funzionalità dei programmi di giustizia riparativa contribuisce a individuare lo standard di formazione degli operatori di giustizia riparativa e di erogazione dei programmi di giustizia riparativa.

Inoltre, l'adozione di una normativa generale in materia di giustizia riparativa consente di allineare l'Italia ad ordinamenti giuridici che hanno già da tempo optato in tal senso (ad es. il Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017 irlandese che prevede una norma generale lineare e completa sulla giustizia riparativa).

Non solo. Introdurre disposizioni puntuali che aprano canali di accesso ai percorsi di giustizia riparativa nell'ambito di istituti già esistenti consente, peraltro, di incoraggiare l'invio dei casi ai Centri di giustizia riparativa (appositamente creati con questa legge in tutti i distretti di Corte d'Appello) e di agevolare la gestione a livello processuale degli esiti dei percorsi restorative.

Per gli effetti che avrà nel processo, è necessario puntualizzare la definizione di "esito riparativo". Essa si ispira a quella di restorative outcome fornita dalle Nazioni Unite.

In particolare, la definizione ruota attorno ai lemmi "accordo", "riparazione dell'offesa", "riconoscimento reciproco" e "relazione", i quali assumono la natura di "risultato" del metodo riparativo stesso. La nozione è da correlarsi strettamente con l'articolo 56 del decreto legislativo in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, dove l'esito riparativo è tassativamente disciplinato come esito "simbolico" o "materiale", nonché con le disposizioni di modifica del codice

penale, dell'ordinamento penitenziario e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (ordinamento minorile). È nuovo il riferimento all'idoneità dell'accordo che scaturisce dall'incontro a significare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti: concetti indispensabili ad esprimere la tipica vocazione relazionale della giustizia riparativa, necessariamente aperta e flessibile e purtuttavia ricondotta nei confini della materialità, tassatività e determinatezza negli articoli 56-57-58, dove la formulazione delle disposizioni è particolarmente attenta a tipizzare indicatori concreti, specialmente per le ipotesi in cui essi sono offerti all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria per gli effetti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina organica.

Per completezza, appare necessario segnalare due importanti criteri che dovranno guidare gli interventi dei magistrati.

In primis, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti derivante dallo svolgimento del programma stesso (art. 43 comma 4). Invero, il principio internazionale di libera accessibilità ai programmi riparativi è tendenzialmente assoluto ma vede come unico limite il pericolo per l'incolumità dei partecipanti e dunque il Giudice potrà impedire l'accesso ai Centri allorché dalla partecipazione stessa al programma possa derivare un qualche concreto pericolo all'autore del reato (si veda in questo senso anche il nuovo art. 129 bis co. 3 c.p.p.).

In secundis, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa (art. 58 comma 2). Ciò significa che nell'ambito del procedimento penale solo il raggiungimento di un "esito riparativo" può svolgere alcuni effetti a favore dell'imputato e del condannato, essendo l'intera disciplina organica della giustizia riparativa innestata nel procedimento penale pervasa dal divieto di valutazione in malam partem dell'eventuale fallimento del programma, sia nel senso della mancata partecipazione che nel senso del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

In conclusione, vi sono due brevi osservazioni.

Innanzitutto con questa disciplina organica si può affermare con chiarezza che cosa "non è" giustizia riparativa. Non lo sono il risarcimento del danno, i lavori di pubblica utilità, le attività di volontariato sociale, la probation propriamente detta (quella processuale della messa alla prova e quella in executivis dell'affidamento in prova al servizio sociale). La giustizia riparativa non è la retribuzione del terzo millennio né un alleggerimento della risposta sanzionatoria.

Infine, il ruolo del Giudice, che da distributore di pene inflitte e subite si colloca, anche grazie alla giustizia riparativa, su un piano diverso, compiendo - senza perdere la sua neutralità - il difficile e

prezioso cammino verso una ricomposizione che riqualifica sia il senso di un processo giusto che il senso stesso della pena inflitta.